



**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
PROVINCIA DI BELLUNO

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'AFFIDAMENTO  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI***

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18.05.2006**

## ***Art. 1 - Oggetto e finalità.***

1.1- Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dell'Amministrazione Comunale.

1.2 - Detta attività persegue i fini determinati dalle leggi di materia e dagli atti amministrativi che ne costituiscono esecuzione.

1.3 - L'attività selettiva è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

## ***Art. 2 – Servizi socio- assistenziali***

2.1 Tra i servizi socio-assistenziali di competenza del Comune, per i quali è possibile l'affidamento della gestione in convenzione, rientrano le funzioni e prestazioni socio-assistenziali e di ospitalità ed accoglienza effettuate a favore di minori, adulti, disabili ed anziani, mediante l'organizzazione, il funzionamento nonché l'erogazione, in forma residenziale, semiresidenziale, territoriale, di servizi quali, tra gli altri:

- a) assistenza e aiuto personale ed al nucleo familiare anche in forma integrata con l'assistenza infermieristica ed accompagnamento disabili, centri diurni per anziani, ecc.;
- b) case di riposo, centri di ospitalità ed accoglienza, case albergo, asili nido, comunità, gruppi appartamento, ecc;

## ***Art.3- Soggetti convenzionabili***

- I.P.A.B. di cui alla legge n.6972 del 17/07/1890;
- Associazioni e fondazioni di diritto privato (art.12 C.C.);
- Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991, n.266/91 ed alla legge Regionale n.40/94;
- Cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8/11/1991, n.381 e consorzi di cooperative sociali di cui all'art.8 della legge 8/11/1991 e della L.R.24/94;
- i soggetti convenzionati devono essere iscritti ai rispettivi albi, registri o elenchi istituiti dalla Regione Veneto.

## ***Art.4 - Modalità di applicazione.***

4.1 - In nessun caso le disposizioni previste dal presente regolamento potranno essere intese in modo contrastante con i principi dettati dalla vigente legislazione interna, statale e regionale, nonché dalla normativa comunitaria di settore.

4.2 - Nei casi di dubbia interpretazione da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere favorita l'interpretazione che consenta il migliore perseguimento delle finalità sostanziali che hanno occasionato la procedura considerata.

### ***Art. 5 - Ambito di applicazione.***

5.1 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai relativi rapporti indipendentemente dal valore economico degli stessi.

5.2 - Qualora con l'affidamento del servizio socio-assistenziale si intenda aggiudicare anche la fornitura autonoma di beni ovvero il contestuale appalto di servizi non compresi nell'allegato n. 2 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 dovranno essere rispettate le norme del caso in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi.

### ***Art. 6 - Procedure di affidamento.***

6.1 - Nell'atto con cui viene indetto il procedimento di affidamento del servizio dell'Amministrazione Comunale deve indicare quali tra le seguenti procedure intende utilizzare:

- a) convenzionamento diretto;
- b) procedura ristretta;
- c) procedura negoziata;
- d) concorso di progettazione;
- e) altra modalità procedurale di tipo aperto che si individui all'uopo, anche unendo elementi propri delle procedure sopra individuate.

6.2 - In ogni caso la selezione dovrà avvenire in favore di soggetti compresi nelle indicazioni descrittive di cui ai commi quinto e quarto dell'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

### ***Art. 7 - Convenzionamento diretto.***

7.1 - Si intende per convenzionamento diretto la procedura con cui l'Amministrazione Comunale tratta l'affidamento del servizio con un singolo soggetto, negoziando in via diretta con il medesimo i termini dell'accordo.

7.2 - Detta procedura troverà applicazione preferenziale laddove la fase realizzativa di un determinato progetto possa venire affidata a soggetti che, nell'ambito delle forme collaborative previste dalle legge, abbiano partecipato alla sua definizione preventiva, pur solo in termini di progetto di massima.

7.3 - La procedura in esame potrà trovare utile applicazione anche nei casi di avvio di iniziative sperimentali e di studio, di protrazione o estensione in continuità di taluni servizi ovvero di sussistenza di peculiari condizioni ambientali e comunitarie, specie se derivanti da situazioni di urgenza e/o di imprevedibilità.

### ***Art. 8 - Procedura ristretta.***

8.1 - Si intende per procedura ristretta la procedura in cui l'Amministrazione Comunale negozia le condizioni del servizio con un numero determinato di soggetti che vengono appositamente invitati.

8.2 - In particolare la procedura ristretta riguarda i casi in cui più soggetti abbiano curato apporti partecipativi nella definizione di un certo progetto nonché i casi in cui più soggetti abbiano spontaneamente manifestato interesse all'esecuzione di una determinata azione.

### ***Art. 9 - Procedura negoziata.***

9.1 - Si intende per procedura negoziata la procedura in cui l'Amministrazione Comunale consulta una serie di candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi l'affidamento del servizio.

9.2 - In detti casi la consultazione preventiva dei candidati dovrà avvenire sulla base di una precisa ed eguale esplicitazione agli stessi delle modalità di massima del progetto e dei canoni e parametri generali del medesimo.

### ***Art. 10 - Concorso di progettazione.***

10.1 - Si intende per concorso di progettazione la procedura con cui l'Amministrazione Comunale invita ad elaborare e presentare un progetto che potrà costituire il contenuto dell'affidamento del relativo servizio.

10.2 - Salva diversa indicazione, l'affidamento del servizio costituisce in ogni caso una possibilità eventuale anche qualora un progetto venga dichiarato vincitore del concorso.

10.3 - Lo svolgimento della procedura deve avvenire in modo da garantire la massima partecipazione al concorso e un'effettiva concorrenza nello stesso.

10.4 - Per le sue caratteristiche, atte a valorizzare moduli di co-progettazione degli interventi, detta procedura per quanto possibile andrà promossa in via preferenziale.

### ***Art. 11 - Principio di sussidiarietà.***

11.1 - Al fine di favorire una piena attuazione del principio di sussidiarietà, individuato quale principio fondamentale delle azioni di specie, nelle procedure di affidamento saranno assicurate previsioni premiali per i soggetti che abbiano partecipato in forma collaborativa alla stesura dei progetti pianificati.

11.2 - In vista di una opportuna promozione territoriale del medesimo principio tali previsioni saranno rafforzate per i soggetti che abbiano sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione Comunale e/o che già operino in esso.

### ***Art. 12 - Svolgimento della procedura.***

12.1 - Le specifiche modalità di esecuzione della procedura, sia di natura organizzativa che procedimentale, saranno definite con l'atto di cui al precedente art. 4.1.

12.2 - Anche a precisazione di quanto previsto all'articolo precedente, le valutazioni di spettanza dell'Amministrazione dovranno essere comunque informate all'osservanza dei seguenti parametri e dei relativi criteri di specificazione:

A) - referenze del soggetto partecipante alla procedura di affidamento la cui valutazione potrà comportare l'assegnazione di non meno di 25 punti e non più di 45 punti su un totale di 100 punti e che dovrà articolarsi in base alla ponderazione dei criteri che seguono:

- operatività dell'affidatario nell'ambito territoriale di competenza dell'Amministrazione Comunale;

- investimenti con risorse strutturali/patrimoniali nel territorio di riferimento dell'Amministrazione Comunale;
- gestione continuativa di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento;
- sussistenza di idonea certificazione di qualità.

B) - qualità sostanziale del progetto, la cui valutazione di merito potrà comportare l'assegnazione di non meno di 55 punti e non più di 75 punti su un totale di 100 punti e che dovrà articolarsi in base alla ponderazione dei criteri che seguono:

- offerta economica da apprezzare alla luce di una mirata evidenziazione del rapporto costi/qualità;
- effettivo coinvolgimento nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento dell'ambito sociale di riferimento;
- gestione del servizio medesimo mediante modalità di innovazione funzionale sotto il profilo della qualità dell'offerta;
- progetto di gestione mirato a garantire capacità di intervento in situazioni di emergenza socio-assistenziale .

12.3 - Nel caso di eventuali carenze di disciplina e, comunque, ogniqualvolta manchi una precisa indicazione in proposito si farà riferimento alla norma sugli appalti pubblici che regolano casi simili o materie analoghe.

### ***Art. 13 - Pubblicità***

13.1 - L'avvio della procedura e l'esito della stessa dovranno formare oggetto di pubblicazione nelle consuete forme amministrative.

13.2 - A tutti i partecipanti dovrà essere inoltrata una comunicazione individuale che informi dell'esito della procedura.

### ***Art. 14 - Atto di affidamento.***

14.1 - L'affidamento del servizio, sia in concessione che in secondo altro modulo amministrativo, viene formalizzato con la stipula di apposita scrittura negoziale (convenzione, disciplinare di concessione, contratto di servizio, accordo provvedimentale, etc.).

14.2 - Il rapporto non è tacitamente rinnovabile.

14.3 - L'atto di affidamento dovrà prevedere specifiche clausole di rinegoziazione per la disciplina di quegli aspetti che necessitino nel corso del rapporto di adeguata revisione, segnatamente allo scopo di garantire la permanenza del medesimo equilibrio contrattuale ovvero allo scopo di assicurare regolazione ad eventuali imprevisti o imprevedibili.

